

IL MINISTERO DEL CONFSSIONALE TRA DISPONIBILITÀ E OBBLIGATORIETÀ DELLA TESTIMONIANZA DELLA MISERICORDIA DIVINA

MASSIMO DEL POZZO*

SOMMARIO: I. *La supposta crisi del sacramento della penitenza.* II. *Il collegamento del ministero con la sede penitenziale.* III. *L'origine e il contenuto del can. 986 CIC.* IV. *La caratterizzazione giuridica della disponibilità del ministro.* V. *L'opportunità offerta ai penitenti.* VI. *La responsabilità dell'autorità.* VII. *La testimonianza della misericordia divina.*

I. LA SUPPOSTA "CRISI" DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Nell'epoca contemporanea il senso del peccato e la sensibilità di coscienza paiono abbastanza offuscati¹. Anche il sacramento della riconciliazione non vive sicuramente uno dei suoi momenti più felici. Non è possibile avere dati statistici chiari circa la relativa pratica sacramentale, nell'attenzione pastorale tuttavia è stata denunciata spesso l'indolenza e renitenza di molti cristiani nell'accostarsi al tribunale della misericordia divina.² Nel costume dei fedeli la confessione sembra attualmente poco ricercata e praticata.³ Lo stesso precetto pasquale è spesso

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

¹ È nota la perentoria affermazione di Pio XII «il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato» (*Radiomessaggio al Congresso Catechistico Nazionale degli Stati Uniti*, 26 ottobre 1946, in *Discorsi e Radiomessaggi*, VIII [1946], 288, riportata anche da S. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. post-sinodale *Reconciliatio et paenitentia* (circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi), 2 dicembre 1984, n. 18 (non si riporta la localizzazione di questo e altri documenti agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va).

² SECRETARIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuario Statisticum Ecclesiae 2016 e 2017. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, LEV, Città del Vaticano ovviamente non riporta dati relativi alla pratica del sacramento della penitenza; le difficoltà in atto comunque sono emerse dagli stessi documenti pontifici che si sono interessati del tema: GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, n. 28; IDEM, motu proprio (m. p.) *Misericordia Dei* (su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza), 7 aprile 2002, [= MD] *Proemio*.

³ Pur con i dovuti distinguo connessi alla logica e frequenza dei due sacramenti, la sproporzione rispetto alla pratica eucaristica è piuttosto evidente e fa supporre una certa disinvoltura o superfi-

ignorato o trascurato.⁴ Questa situazione di malessere e sofferenza ecclesiale, nel cammino penitenziale in generale e nel foro sacramentale in particolare, ha indotto qualcuno a parlare di crisi o smarrimento del significato del sacramento.⁵ Una giustificazione meramente sociologica o antropologica dei comportamenti in atto rivela tuttavia una visione sfocata ed equivoca del problema. Il ricorso all'economia sacramentale non dipende tanto dalla sensibilità o propensione soggettiva quanto dalla profondità della catechesi e della vita fede. L'inclinazione intimistica moderna nei confronti del fenomeno religioso, non esente sovente da angosce e sensi di colpa, dovrebbe semmai avvalorare la comprensione e l'accettazione di questo mezzo di grazia e di perdono.

Evitando giudizi sommari e approssimativi, la riluttanza ad affrontare l'itinerario della conversione e del ravvedimento è solo un segno della scarsa incidenza del messaggio cristiano. Al di là delle sfide della secolarizzazione e scristianizzazione della società occidentale, la difficoltà sembra legata più alla pastorale sacramentale che alla disaffezione verso la remissione dei peccati. Nonostante i pressanti e ricorrenti richiami pontifici,⁶ l'apostolato della confessione stenta ancora a prendere piede nel popolo cristiano. Nella spinta evangelizzatrice non è sufficientemente avvertita la forza attrattiva e propulsiva del "battesimo delle lacrime". La miopia o la sfasatura coinvolge spesso anche i pastori. La scarsità di clero e la gravosità delle altre incombenze ministeriali e assistenziali inducono a limitare o circoscrivere molto l'effettiva disponibilità al confessionale. A prescindere dall'oggettiva penuria di tempo, il deficit riguarda soprattutto la mentalità e l'atteggiamento. La situazione di ristrettezza o emergenza non può sminuire la peculiarità del

cialità nel comportamento dei fedeli che trova talora un avallo nella confusione o poca sensibilità di alcuni pastori (la dottrina del Catechismo è piuttosto chiara, cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE] 1385, 1415).

⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, 145-177; J. DOHNALIK, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2015.

⁵ «Sin dalla sua preparazione, poi nei numerosi interventi succedutisi durante il suo svolgimento, nei lavori dei gruppi e nelle "Propositiones" finali, il Sinodo ha tenuto conto dell'affermazione pronunciata molte volte, con toni diversi e diverso contenuto: il sacramento della penitenza è in crisi, e di tale crisi ha preso atto. [...] Con tutto ciò esso ha inteso chiarire i motivi della crisi e aprire le vie per una soluzione positiva, a beneficio dell'umanità» (GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, n. 28).

⁶ Nel magistero di Papa Francesco l'invito a fruire della riconciliazione sacramentale è abbastanza ripetuto e costante: cfr. in particolare FRANCESCO, *Misericordiae vultus* (bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia), 11 aprile 2015; lett. ap. *Misericordia et misera*, 20 novembre 2016; FRANCESCO, *Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli*, Piemme, Milano 2016.

ministero sacerdotale.⁷ La pastorale di qualità e di santità (che è il terreno più fertile di ogni genere di vocazione) talora è assente dall'orizzonte di diversi parroci. Anche la confessione frequente non è sufficientemente promossa e coltivata.⁸

Al problema quantitativo si associa strettamente quello contenutistico: la funzione di ascolto, orientamento e conforto è spesso molto ridotta e contenuta con delusione e insoddisfazione degli stessi penitenti. Il diffuso ricorso alla confessione nell'imminenza o nel contesto della Messa determina la necessità di una certa sommarietà e rapidità celebrativa. La fretta o la sbrigatività ingenera così l'impressione di una "liquidazione" della riconciliazione. Tale frequente collocazione temporale rischia di ripristinare l'antica "confessione tariffata", non per la garanzia della soddisfazione richiesta (attualmente, grazie a Dio, molto mite e benevola), ma nel rapportare la penitenza solo ad un requisito o "pedaggio" per l'accesso all'Eucaristia delle anime più sensibili e delicate. Si perde in parte l'autonomo valore sacramentale e accompagnatorio del segno.

L'attesa del presbitero al confessionale, quale offerta (non sempre fruttuosa) di esercizio del ministero, non è solo un consiglio o un'indicazione pastorale, è un'esigenza della logica del servizio prestato, prima che della disciplina ecclesiastica.¹⁰ La priorità e l'importanza della chiamata alla conversione richiede infatti pazienza e spirito di sacrificio. La gratuità e generosità dell'invito è tra l'altro un indice eloquente di zelo e di solerzia per il primato della grazia e la natura dell'*ordo*. Queste pagine mirano a esplorare il contenuto obbligatorio e la responsabilità tutoria dell'autorità riguardo al dovere del chierico. Il rapporto tra giustizia e carità in quest'ambito, come vedremo, è piuttosto spinoso e delicato,¹¹ l'esistenza di un debito giuridico evita ad ogni modo di rimandare solo alla spontaneità e alla buona vo-

⁷ «Il sacerdote è segno di questo Capo che effonde la grazia anzitutto quando celebra l'Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. [...] Ci sono altre parole che solo lui può pronunciare: «Io ti assolvo dai tuoi peccati». Perché il perdono sacramentale è al servizio di una degna celebrazione eucaristica. In questi due Sacramenti c'è il cuore della sua identità esclusiva» (FRANCESCO, Es. ap. *Querida Amazonia*, 2 febbraio 2020, n. 88).

⁸ Cfr. A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997; B. BAUR, *La confessione frequente. Istruzioni, meditazioni e preghiere ad uso di coloro che ricevono frequentemente il sacramento della penitenza*, Orbis Catholicus, Roma 1951. L'espressione "confessione di devozione" rischia di essere sminuente e impoverente.

⁹ Cfr. PH. ROUILLARD, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia 1999, 43-51; E. MAZZA, *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, EDB, Bologna 2013, 85-105.

¹⁰ Cfr. anche can. 986, *infra* nn. 29-39; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (nuova edizione)*, 11 febbraio 2013, nn. 70-7; EAD., *Il sacerdote ministro della misericordia divina. Sussidio per confessori e direttori spirituali*, 9 marzo 2011.

¹¹ Eccessive precisazioni o puntualizzazioni rischiano di confondere i termini dell'accesso alla misericordia divina.

lontà dell'interessato l'impegno per le confessioni. Alla materialità della presenza e dell'assicurazione di un orario conveniente si aggiunge anche, più in generale, la disponibilità e l'attenzione nella piena fruibilità dell'aiuto spirituale necessario.¹²

II. IL COLLEGAMENTO DEL MINISTERO CON LA SEDE PENITENZIALE

In questa sede non entriamo specificamente nel merito della scelta della sede penitenziale,¹³ occorre però evidenziare che la disponibilità del ministro è indissociabile dal riferimento a un posto definito. Il collegamento del confessore con la sede, la paziente attesa dei penitenti, tra l'altro, non è solo funzionale ma simbolico e rappresentativo dell'ansia e del desiderio di perdono e riconciliazione da parte di Dio.¹⁴ Il confessionale, e in generale la sede penitenziale, "pieno" (occupato dal presbitero) è un elemento di richiamo e incentivo nel cammino di conversione.¹⁵ La sosta o l'indugio del ministro sacro indica l'attesa e la clemenza stessa del Giudice divino.¹⁶ Al di là del valore dei segni, anche la *contestualizzazione della celebrazione sacramentale* ha un preciso *rilievo obbligatorio*. La *tutela dei diritti del penitente e del sacerdote* (in primo luogo l'anonimato, il distacco e la discrezione) richiede previsione e avvedutezza. Prima di considerare gli obblighi comportamentali conviene evidenziare dunque la doverosità della *garanzia dell'ambiente celebrativo*.

¹² Cfr. in generale A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, «Periodica», 100 (2011), 1-63.

¹³ Cfr. ad es. Cfr. A. BLANCO, *Spazio e tempo nella riconciliazione sacramentale. Studio storico, teologico e canonistico del confessionale e della frequenza della confessione*, Apollinare studi, Roma 1999; M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè, Milano 2010, 389-398; P. LÓPEZ GONZÁLEZ, *El lugar para la celebración de la penitencia. Apuntes históricos y regulación actual*, «Scripta Theologica» 25 (1993) 857-900; M. CALVI, *Luogo e sede per la celebrazione del sacramento della penitenza*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 1999, 225-232; I. WATERS, *The Seal of Confession*, «Australasian Catholic Record» 94 (2017) 330-343.

¹⁴ «L'eros di Dio per l'uomo – come abbiamo detto – è insieme totalmente *agape*. Non soltanto perché viene donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è amore che perdona» (BENEDETTO XVI, Enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 10).

¹⁵ «I confessionali tradizionali, a maggior ragione delle eventuali sedi sussidiarie, devono essere quindi ragionevolmente e abitualmente "custoditi". [...] La più ovvia considerazione è che il sacerdote disponibile al confessionale è la più efficace e significativa forma di richiamo e di invito alla conversione» (DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, 413).

¹⁶ «Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime» (can. 978 § 1). Cfr. anche P. PIETRONSKI, *Il confessore ministro della divina giustizia e misericordia (can. 732 Codex canonum Ecclesiarum Orientalium)*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2013.

La disponibilità del confessore non è vincolata solo allo spazio sacro; in caso di necessità, la generosità pastorale spinge a cercare e raggiungere la pecora perduta ovunque si trovi.¹⁷ L'azione sacramentale però abitualmente richiede un luogo opportuno e determinato. Il luogo "proprio" dove ascoltare le confessioni è chiaramente la chiesa o l'oratorio.¹⁸ Il riferimento spaziale sottolinea il significato culturale ed ecclesiale del rito. Nell'ambito del tempio il confessionale o il posto della riconciliazione ha una precisa rilevanza architettonica e strumentale.¹⁹ La presenza *in situ* del sacerdote integra l'offerta pubblica e indifferenziata di cura e sollievo della Chiesa. Il carattere comunitario è allora dimostrativo della natura della liturgia e cautelativo del *bonum agere* degli operatori (il confessionale, pur proteggendo l'intimità e la riservatezza, è alla vista di tutti). Al di là del *locus theologicus* appropriato, decisiva è soprattutto la sede penitenziale prevista. La *sedes confessionalis* infatti salvaguarda il foro della coscienza. La rivelazione e confidenza del mondo interiore richiede sensibilità e delicatezza. Al di là della protezione dell'anonimato, lo stacco visivo può facilitare lo sfogo e l'apertura dell'animo. Il problema non è tanto la discrezione e riservatezza, assicurata dalla scrupolosa custodia del sigillo sacramentale, quanto l'agio e la serenità psicologica del penitente. La facoltà di mantenere il segreto circa l'identità della persona resta ad ogni modo un'assicurazione ineludibile della disciplina ecclesiastica, fonte di precisi doveri e garanzie procedurali.

Rinviando a studi più specifici circa la sede confessionale,²⁰ la facoltà concessa alle Conferenze episcopali di prevedere altre modalità di sedi penitenziali, tipo sala o spazio della riconciliazione, non elimina la necessità di garantire sempre l'esistenza del confessionale munito di grata fissa. Le ulteriori *sedes confessionales* sono quindi aggiuntive ma non alternative o sostitutive rispetto al manufatto ben sperimentato e consolidato nell'esperienza latina.²¹ Il confessionale tradizionale è dunque integrabile in base alle situazioni ed esigenze locali ma non disponibile da parte dei consessi episcopali.²² Il ricorso alla grata può essere considerato una

¹⁷ «In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote» (can. 986 § 2). Cfr. anche *Mt* 18,12.

¹⁸ Cfr. can. 964 § 1. Tale specificazione è stata inserita alla luce delle indicazioni dal Concilio Vaticano II (cfr. SC 26-32) per evidenziare il carattere comunitario ed ecclesiale del segno.

¹⁹ Cfr. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, 366-389.

²⁰ Cfr. *supra* nt. 13, nonché T. RINCÓN-PÉREZ, *Los derechos de los fieles y el sacramento de la penitencia (A propósito de dos notas recientes del PCITL)*, «Ius Canonicum» 39 (1999) 227-257; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Il ministro della Penitenza e la sede confessionale*, «Ius Ecclesiae» 11 (1999) 285-297. Per un inquadramento storico: F.J. FAZZALARO, *The place for the hearing of confessions. A historical synopsis and a commentary*, Catholic University of America Press, Washington 1950.

²¹ In oriente, spesso la confessione avviene in chiesa dinanzi ad un'icona o immagine sacra. Cfr. can. 736 CCEO; D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, EDB, Bologna 1999, 230-232.

²² Cfr. A. BLANCO, *Spazio e tempo nella riconciliazione sacramentale*, 192-198.

misura prudenziale e una forma di protezione degli agenti. La scelta della tipologia di sede non è rimessa tra l'altro alle preferenze o alla comodità del ministro ma alla positiva opzione del penitente o del confessore.²³ L'obbligo del rispetto della sede necessaria (*sede confessionalis crate fixa instructa*) determina anzi una prelazione a favore di tale sito.

È abbastanza scontato che, salvo casi eccezionali,²⁴ il diritto all'anonimato e alla riservatezza verrebbe vanificato se si costringesse il penitente a chiedere espressamente l'uso del confessionale. Lo stimolo e l'incoraggiamento alla confessione del penitente vergognoso o timido è assicurato solo dalla previa occupazione del confessionale. Giova ribadire comunque che il distacco e la separazione visiva non è una sorta di rimedio alla pavidità o alla vergogna, ma una forma di tutela della sensibilità e dell'emotività del fedele in un contesto confidenziale sentito e sofferto²⁵. Specie nella confessione frequente, altre soluzioni consentite e approvate dall'autorità, senza sminuire i rischi e le insidie, possono favorire peraltro la spontaneità, l'immediatezza e l'efficacia della direzione spirituale. Nel clima attuale di sospetto, diffidenza e accusa nei confronti del clero (per il timore di abusi e molestie sessuali in occasione della confessione), il ricorso al confessionale sembra inoltre un'esigenza di prudenza e accortezza nella pastorale con i fanciulli, i giovani e le donne. Senza rigidità e chiusure ingiustificate, il credito e l'onorabilità del ministro e della Chiesa inducono a prediligere l'affidabilità e la chiarezza di un luogo più aperto e protetto. La piena fruibilità e garanzia offerta dalla sede penitenziale è dunque la premessa della correttezza ministeriale.

III. L'ORIGINE E IL CONTENUTO DEL CAN. 986 CIC

La disciplina ecclesiastica vigente è stata esplicitata nel can. 986. L'attuale disposizione ha un diretto precedente nel can. 892 del codice del 1917.²⁶ La prescrizione piano-benedettina si fondava a sua volta su una serie di documenti (lettere, costi-

²³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998, «AAS» 90 (1998) 711.

²⁴ Recentemente la pandemia ha imposto forme di distanziamento o cautela anche nella pratica sacramentale.

²⁵ Al di là dei peccatori più distanti dalla pratica religiosa, la scelta della grata spesso non riguarda tanto le personalità fragili e insicure quanto quelle più profonde, delicate e attente. Cfr. C. BACCIOLOI, *Los requisitos psicológicos en el penitente y en el confesor para la eficacia del Sacramento de la Reconciliación*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 13 (2006) 9-54.

²⁶ «§ 1. Parochi aliique quibus cura animarum vi muneris est demandata, gravi iustitiae obligatione tenentur audiendi sive per se sive per alium confessiones fidelium sibi commissorum, quoties ii audiri rationabiliter petant. § 2. Urgente necessitate, omnes confessarii obligatione tenentur ex caritate confessiones fidelium audiendi, et in mortis periculo omnes sacerdotes» (can. 892 CIC 1917).

tuzioni, istruzioni, decreti, rituale) a partire dal 1734.²⁷ Dal disposto previgente emerge la spiccata connotazione della *valenza morale dell'obbligo*: si qualificava “grave” il dovere di assicurare l'accesso al sacramento della penitenza,²⁸ si precisava la qualità dell'impegno richiesto: secondo giustizia nella cura d'anime, *ex caritate* in caso di necessità. L'espressa qualificazione serviva evidentemente a orientare e formare la coscienza conformemente alla mentalità casuistica dell'epoca. L'esclusione di un dovere di giustizia da parte del sacerdote privo di uno specifico vincolo col penitente evidenzia l'impostazione tipicamente giurisdizionale del mandato. A parte la regolamentazione dell'urgente necessità, la norma fissava i requisiti essenziali della fattispecie: 1) l'affidamento di uno specifico ufficio (*vi munere*), 2) il rapporto ministeriale di servizio (*fidelium sibi commissorum*), 3) la giuridicità della responsabilità (*iustitiae obligatione tenentur*) e la ragionevolezza della richiesta (*rationabiliter petant*). Tali elementi sono stati conservati nell'impianto della presente legislazione a dimostrazione della continuità e dipendenza del disposto. Anche la collocazione sistematica odierna rispetta la scansione precedente: chiude il capitolo sul ministro.²⁹ La Chiesa in pratica sin dalla maturazione della disciplina penitenziale ha sempre riconosciuto il vincolo obbligatorio del ministro preposto con la proposta e l'incentivo a usufruire del perdono divino.³⁰

I lavori di revisione del CIC hanno recepito la precedente disposizione senza procedere a una profonda rielaborazione. I consultori concordarono sull'opportunità di conservare la prescrizione e cercarono solo di formularla in maniera più rispondente. Sin dall'inizio vi fu un consenso generale circa l'opportunità di sopprimere l'espressione *ex iustitia* dal § 1 ed *ex caritate* dal § 2 del testo del can. 892 CIC 1917³¹. La specificazione veniva ritenuta pleonastica o equivoca. Le successive disquisizioni riguardarono la formula adoperata (*exciptendi* anziché

²⁷ Per una sintesi delle fonti: cfr. CLEMENS XII, litt. ap. *Compertum*, 24 aug. 1734, dub. X, XII; litt. ap. *Concredita Nobis*, 13 maii 1739; BENEDICTUS XIV, cost. *Omnium sollicitudinum*, 12 sept. 1744, § 14, dub. X, XII, § 26, 33 sq.; cost. *Firmandis*, 6 nov. 1744, § 9; S. C. DE SACRAMENTIS, decr. 8 aug. 1910, n. VII; S. C. DE PROP. FIDE, instr. (ad Vic. Ap. Stuchuen.), 29 apr. 1784; istr. 16 ian. 1803; (C. P. PRO SIN.), 19 iul. 1838; RITUALE ROM., tit. III, c. I, *de sacramento poenitentiae*, n. 6 (*Codicis iuris canonici fontes*, ed. J. Serédi, P. Gasparri, Vol. I, V, VII, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1926-1939).

²⁸ All'epoca si prescriveva anche l'uso del confessionale con un certo rigore per le donne: «Feminarum confessiones extra sedem confessionalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatis aliave verae necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas iudicaverit» (can. 910 § 1).

²⁹ La novità sistematica deriva dall'aver introdotto un capitolo sulla celebrazione del sacramento.

³⁰ Cfr. anche Á. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Pace e riconciliazione con Dio in Cristo, nel messaggio di pace della Chiesa*, «Annales theologici» 1 (1987) 131-140.

³¹ «*Ad par. 1*: Concordant omnes ut suprimatur “ex iustitia” et dicatur tantum “gravi obligatione tenentur”. *Ad par. 2*: Concordant omnes ut suprimatur “ex caritate”, quia non tantum agitur de caritatis obligatione» («Communicationes» 31 [1999] 273).

audiendi confessiones) e la miglior determinazione dell'adempimento dell'onere.³² Un esame più compiuto della norma portò all'*introduzione della previsione di giorni e orari*, a sostituire l'adempimento diretto o indiretto (*a se vel ad alio*) con l'*assicurazione del servizio* e a ricondurre unitariamente l'obbligo di provvedere alla *cura delle anime*.³³ L'enunciazione è quindi abbastanza vicina a quella definitivamente approvata. L'aggiunta della facilitazione prevista è riconducibile all'*Ordo Paenitentiae* e alle Norme della S. Congregazione per la Dottrina della Fede.³⁴ Il testo configurato venne confermato nella sessione del 14-19 novembre 1977.³⁵ La redazione subì però *lievi modifiche* nei successivi passaggi (al ritorno all'"ascolto" delle confessioni, segue anche l'eliminazione della gravità). L'opera di codificazione non ha voluto compiere comunque *nessuna trasformazione rilevante*.

L'*attuale formulazione* del canone dunque ha *semplificato e snellito il testo precedente*, conservandone i tratti essenziali, e *aggiunto un'espressa prescrizione pastorale di aiuto e agevolazione della pratica sacramentale*. La struttura del disposto ha conservato peraltro la distinzione tra l'ordinarietà (§ 1) e la straordinarietà (§ 2) dell'esigenza della confessione.

Per quanto riguarda il riferimento prioritario al parroco è stato sostituito con la più ampia e *onnicomprensiva considerazione* degli *uffici con cura d'anime*.³⁶ Il parroco resta chiaramente il referente privilegiato della capillarità dell'organizzazione ecclesiastica.³⁷ Il rilievo potestativo comunque è significativo per l'identificazione del responsabile della strutturazione e predisposizione del servizio penitenziale. La norma specifica che l'obbligo si concreta nel provvedere (*providendi*) all'attenzione richiesta, evitando così di dover precisare la legittimità dell'incarico o della delega di altri confessori.³⁸ La disposizione non intende comunque sminuire l'immediatezza e concretezza dell'onere del pastore d'anime. La ragionevolezza della richiesta della confessione si pone in linea di continuità con il principio

³² Cfr. *ibidem*, 312.

³³ Cfr. «Communicationes» 32 (2000) 44-45. La puntualizzazione circa la confessione individuale sorse a fronte dell'animato dibattito riguardo all'ipotesi dell'assoluzione generale.

³⁴ Cfr. R. ALTHAUS, 986/2, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, eds. K. Lüdicke, R. Althaus, Ludgerus, IV, Essen, Januar 2008 (1.b. *Redaktionsgeschichte*).

³⁵ Cfr. «Communicationes» 10 (1978) 68.

³⁶ La connotazione parrocchiale si associava a una visione strettamente territoriale della cura d'anime.

³⁷ «Il parroco faccia in modo che la santissima Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucaristia e della penitenza; [...]» (can. 528 § 2).

³⁸ Negli oneri del parroco nel precedente regime c'era anche l'accertamento dell'assolvimento del precetto pasquale che è abbastanza strettamente collegato con l'obbligo penitenziale (cfr. cann. 859 § 3, 906 CIC 1917).

generale dell'economia sacramentale. L'opportunità e assennatezza della petizione non può che essere valutata con generosità e accoglienza pastorale.³⁹ L'eventuale indisponibilità ministeriale si concreta nella dilazione e nel caldo invito a rinnovare la richiesta, mai nel diniego dell'ascolto. L'integrazione concerne appunto la facilitazione e l'incoraggiamento dei fedeli mediante la comunicazione previa degli orari di confessione. Il criterio di determinazione tra l'altro non è legato alle preferenze del disponente ma all'agio e ai bisogni degli interessati. Come precisemo meglio in seguito (*infra* § 5), non si tratta di soddisfare capricci o stranezze ma di venire incontro a ragionevoli aspettative o esigenze dei fedeli.

In caso di urgente necessità ogni ministro abilitato è tenuto a prestare il proprio ministero. Come riferito, è stato espunto l'equivoco riferimento al carattere caritativo dell'intervento. Lo zelo per la salvezza delle anime contraddistingue infatti l'identità e la missione del sacerdote. Evitando scrupoli o complicazioni inutili, l'obbligo è connesso all'integrazione delle necessarie condizioni (la richiesta espressa o quantomeno tacita del penitente)⁴⁰. In pericolo di morte la capacità legata al carattere prevale sul regime delle facoltà⁴¹. Qualunque sacerdote pertanto è chiamato a fornire il proprio ausilio sacramentale.

Il *codice orientale* ha recepito la disposizione latina, ma ha compiuto alcuni *significativi affinamenti*, non solo lessicali. Dalla sommaria relazione dei lavori codificatori non è possibile ricostruire la compiuta giustificazione delle trasformazioni operate, anche se il senso dei cambiamenti è di per sé abbastanza chiaro. Al di là di modifiche sintattiche e formali e della prospettiva teologico sacramentale assunta,⁴² il can. 735 ha compiuto tre precisazioni e un'aggiunta.⁴³ La *rationabilitas* viene trasfusa nell'opportunità della richiesta del sacramento (*opportune*).

³⁹ Cfr. *Lc* 15,7.

⁴⁰ Fermo restando la generosità e disponibilità pastorale, il ministro è vincolato alla sussistenza delle dovute condizioni e disposizioni.

⁴¹ La circostanza deve valutarsi secondo la liberalità e ampiezza della normativa canonica. Cfr. A.L. BERÇAITZ DE BAGGIO, *Peligro de muerte*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, dir. y coord. J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Aranzadi, Cizur Menor 2012, VI, 65-69.

⁴² L'oggetto della prestazione sostituisce all'"ascolto delle confessioni" "l'amministrazione del sacramento della penitenza" tanto nel § 1 quanto nel § 2; la dizione sembra più rispondente e felice. Cfr. J. ABBASS, *A Legislative History of CCEO Canons 718-736 on Penitence*, in G-H. RUYSEN (ed.), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio istituto orientale, Roma, 3-5 giugno 2011*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2013, 153-186.

⁴³ «§1. Tutti coloro ai quali è stata demandata per ufficio la cura delle anime hanno l'obbligo grave di provvedere che il sacramento della penitenza sia amministrato ai fedeli cristiani a loro affidati, che lo richiedono a tempo opportuno, e che agli stessi sia offerta l'occasione di accostarsi alla confessione individuale in giorni e ore stabiliti per loro comodità. §2. In caso di urgente necessità, ogni sacerdote che ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza e, in pericolo di morte poi, anche qualsiasi altro sacerdote, deve amministrare questo sacramento» (can. 735 CCEO).

L'opportunità offerta ai fedeli viene resa come occasione (*occasio*). La disgiunzione tra confessore e sacerdote nel § 2 dà luogo alla puntualizzazione della specifica abilitazione del ministro (*qui facultate sacramentum paenitentiae ministrandi praeditus est*) anziché la generica designazione di *confessarius*. L'*integrazione* riguarda la notazione della *gravità dell'obbligo*. Il rilievo sottolinea, più del valore morale dell'omissione come nella precedente formulazione, l'importanza del dovere di assicurare l'amministrazione della penitenza. La positiva inserzione denota l'intenzione di sottolineare la serietà all'osservanza del dovuto anche nel contesto di una certa noncuranza nei confronti della riconciliazione. Il CCEO ha quindi cercato di perfezionare tecnicamente la portata della prescrizione.

IV. LA CARATTERIZZAZIONE GIURIDICA DELLA DISPONIBILITÀ DEL MINISTRO

Al di là della questione della gravità dell'obbligo,⁴⁴ la presenza del confessore nella sede penitenziale non rappresenta solo una lodevole forma di sollecitudine pastorale o una manifestazione di benevola accoglienza e attenzione verso i possibili penitenti, integra un vero e proprio *debito di giustizia nei confronti della comunità servita*.⁴⁵ La cura d'anime comporta infatti il fattivo impegno di venire incontro ai bisogni spirituali dei fedeli, a maggior ragione se sono pienamente giustificati e prevedibili con anticipo.⁴⁶ Il diritto all'assoluzione sacramentale implica un corrispondente dovere ministeriale di accoglienza e accompagnamento.⁴⁷ Il *fondamento dell'obbligazione*, come per tutta l'economia sacramentale, sta nell'incorporazione al mistero pasquale di Cristo; il *titolo* nel rapporto gerarchico di dipendenza o affidamento; la *misura* nell'opportunità dell'istanza e possibilità

⁴⁴ Per la variazione della formulazione nei diversi schemi cfr. *Tabulae congruentiae inter Codicem iuris canonici et versiones anteriores canonum*, E.N. PETERS (ed.), Wilson & Lafleur, Montréal 2000, 895 (anche nello schema latino originario *de sacramentis* [c. 165] si menzionava la gravità dell'obbligazione [«gravi tenetur obligatione»]).

⁴⁵ La dimensione di giustizia evidentemente non esclude quella caritativa e pastorale.

⁴⁶ Cfr. can. 213. Precisa al riguardo J. Hervada: «Questa prescrizione deve essere interpretata alla luce del n. 37 della cost. *Lumen Gentium*, che insegna che tutti i fedeli hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* gli aiuti della parola e dei sacramenti. Pertanto non sarebbe corretta un'interpretazione riduttiva del can. 213, simile a quella data dai canonisti al can. 682 del CIC 17. L'avverbio *abundanter* è fondamentale» (*Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 111).

⁴⁷ L'assoluzione è condizionata alle dovute disposizioni e requisiti, cfr. anche can. 980, nonché A. D'AURIA, *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in *Il sacramento della penitenza: XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno - 3 luglio 2009*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Glossa, Milano 2010, 179-181 (§ 7. *Esiste un diritto a ricevere l'assoluzione? Il can. 980*).

della soddisfazione della richiesta.⁴⁸ L'obbligo generalizzato di amministrazione del perdono divino, connesso alla condizione sacerdotale, si specifica dunque in ragione dell'abilitazione e della preposizione ministeriale. Come precisato, il dovere riguarda potenzialmente qualunque sacerdote, l'organizzazione e la predisposizione del ministero penitenziale, che è parte significativa della carità pastorale, concerne invece il titolare dell'ufficio con cura d'anime. Un'accezione giuridicista e potestativa dell'impegno però snatura l'essenza della preoccupazione ecclesiale per la salvezza delle anime⁴⁹. Una concezione solo giurisdizionale del mandato (rivendicativa o elusiva) contrasta con la liberalità e apertura del sistema canonico.⁵⁰ La valutazione largheggiante della necessità (rimessa spesso alla sensibilità del richiedente) e l'ampiezza del regime attuale delle facoltà per confessare evidenzia peraltro il coinvolgimento di tanti chierici. L'ordine della giustizia è funzionale all'adeguata diffusione e assicurazione del *mysterium pietatis*. Interessa sottolineare che l'onere assistenziale non riguarda solo il singolo fedele ma la comunità nel suo complesso. La liturgia nella sua matrice e struttura ha sempre una valenza pubblica e comunitaria. Un'offerta della confessione solo su richiesta lede ad esempio l'aspettativa e il richiamo collettivi e disincentiva i deboli e gli incerti. A prescindere da specifici e peculiari atti o momenti penitenziali, l'indicazione degli orari previsti stimola la programmazione, la preparazione, la compostezza e la condivisione del popolo fedele.⁵¹

I tre aspetti sottolineati della disponibilità, presenza e discrezione aiutano a dare più consistenza all'obbligatorietà. Occupandoci in questa sede più della materialità della prestazione del confessore che dello svolgimento dell'azione sacra, centrale e determinante appare soprattutto la disponibilità del confessore. L'attesa e il riserbo richiesti fungono però da corollari del compito ministeriale.

L'appello paolino alla riconciliazione («In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio», 2 Cor 5,20), per quanto non si riferisca immediatamente al foro sacramentale, costituisce l'inquadramento più efficace del ruolo del confessore. Ogni sacerdote è amministratore e non padrone del segno della grazia.⁵² La concezione potestativa o dominativa del ruolo del sacerdote stravolge il senso della misericordia divina. La distribuzione del perdono,

⁴⁸ Per i concetti di fondamento, titolo e misura richiamati, cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano 1990, 54-60.

⁴⁹ Il senso della trasformazione codiciale è quello di evitare un'interpretazione restrittiva e limitativa del dovere pastorale.

⁵⁰ L'ordinamento ecclesiale premia la libertà e spontaneità del fedele.

⁵¹ Una moderata "fila" al confessionale non è un fattore deteriore o spiacevole, è un segno eloquente di apprezzamento del significato e dell'importanza della conversione.

⁵² «Basta che quest'azione gerarchica – in *Persona Christi Capitis* nel Sacrificio Eucaristico, ministeriale negli altri sacramenti – sia stata istituita *in funzione* dei fedeli o degli uomini e l'ordine

alle dovute condizioni, è dunque un lieto e oneroso dovere e non un'accondiscendenza o una concessione graziosa. La responsabilità degli ufficiali con cura d'anime è dispositiva e attuativa allo stesso tempo.⁵³ L'*obligatio providendi* riguarda essenzialmente la soddisfazione dell'onere dell'ascolto delle confessioni. Fermo restando la generale penuria di clero, il destinatario della garanzia istituzionale del servizio ecclesiale però difficilmente può sottrarsi alla richiesta immediata e diretta dell'interessato. L'inopportunità della richiesta non solo non può trasformarsi mai in un diniego, ma non dovrebbe neppure dar luogo a rinvii o ritardi eccessivi e ingiustificati. L'esistenza di orari e confessori designati non può eludere la convenienza dell'accondiscendenza a fronte di esigenze impellenti o specifiche.⁵⁴ La personalità dell'istanza richiede sempre una risposta altrettanto individuale e particolare. Il parroco non è un "burocrate del sacro" o un organizzatore di servizi pastorali, è il medico e pastore solerte e sensibile del suo gregge.⁵⁵ Una percezione burocratica e distante del ministero risulta poco stimolante e attraente per la chiamata alla penitenza. Anche l'anzianità, l'invalidità o la malattia motivano un dovere di assistenza spirituale aggiuntivo e determinato cui la pastorale ordinaria non sembra sempre disposta e preparata.⁵⁶ Il sostegno domiciliare (provvisorio o permanente), soprattutto a fronte di conclamati impedimenti e richieste manifeste, costituisce una dimostrazione importante di giustizia attenta e solidale. L'obbligo pastorale implica dunque *suapte natura* un esercizio all'ordinarietà e alla straordinarietà (oggettiva o soggettiva) del servizio.

L'*attesa del sacerdote* è una prova di riguardo, attenzione e sollecitudine verso i penitenti. L'incarnazione dell'ansia e della pazienza di Dio aiuta e dispone alla

gerarchico sia il loro depositario e amministratore *pro utilitate* del soggetto» (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 [2005] 643).

⁵³ Le due funzioni (preparazione e amministrazione) comunque difficilmente possono disgiungersi tra loro (cfr. anche can. 843 § 2).

⁵⁴ Il margine tra giustizia e carità è molto labile e sfumato, in generale nessun ministro zelante si sottrarrà a richieste minimamente motivate. Osserva opportunamente A. D'Auria: «Pensiamo tuttavia che sia ancora più cogente la sottolineatura reciproca e che solo in casi gravi e per un'oggettività impossibilita un sacerdote possa rifiutarsi di ascoltare le confessioni. Troppo spesso capita, ad esempio, che sacerdoti rifiutino di ascoltare confessioni per il semplice fatto che si è al di fuori degli orari stabiliti o perché non ci si trovi in una chiesa parrocchiale o adducendo pretestuose indisponibilità di tempo» (*Il dovere e il diritto dei fedeli*, 183).

⁵⁵ Benedetto XVI apostrofava come "burocrate sacro" l'atteggiamento ozioso e distaccato del parroco (*Incontro con il clero delle diocesi di Belluno-Feltre e Treviso*, 24 luglio 2007, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, III 2007/2, LEV, Città del Vaticano 2008, 59-61).

⁵⁶ L'obiettivo difficoltà (per la carenza di forze e persone) non può nascondere talora la scarsa propensione e aspirazione a una cura pastorale sollecita e capillare (si pensi all'assidua disponibilità a recare servizi sacramentali ai malati o agli anziani).

ricezione del dono di grazia.⁵⁷ L'occupazione della sede penitenziale da parte del confessore, come abbiamo considerato, non solo evita imbarazzi e inibizioni, ma assicura anche la preparazione e disposizione del ministro.⁵⁸ Il "confessionale pieno" indica poi la priorità simbolica e cautelativa della chiamata alla riconciliazione.⁵⁹ La serietà e affidabilità della "copertura" del servizio penitenziale indica l'apertura della chiesa alla giustificazione e il primato della misericordia.⁶⁰ La prestazione non riguarda solo la fruibilità del ministro (l'essere facilmente rintracciabile), ma la concentrazione celebrativa (con i segni che la caratterizzano).⁶¹ Neppure la lodevole prassi di comunicare la costante reperibilità da parte di parroci o cappellani in caso di necessità può oscurare la normalità e abitualità di un congruo spazio di tempo destinato al ministero del confessionale. La puntuale e relativamente frequente presenza *in situ* del sacerdote è la premessa e la "sfida" della pastorale penitenziale. Lungi da un approccio efficientistico o da un'ansia da risultati (palesamente contrari allo spirito cristiano), l'infruttuosità o la scarsa occupazione del confessore non è motivo di abbandono o negligenza, induce semmai alla pazienza e all'applicazione catechetica. L'incentivo principale alla frequenza della penitenza deriva dall'adeguata spiegazione del significato e dalla testimonianza della generosità dall'offerta. La specifica motivazione e l'amabile provocazione nel confronto pastorale e nell'accompagnamento spirituale aiutano a far crescere notevolmente la pratica e il desiderio nel popolo cristiano.⁶²

V. L'OPPORTUNITÀ OFFERTA AI PENITENTI

L'aspetto più innovativo e stimolante della disciplina vigente riguarda la previsione e comunicazione degli orari delle confessioni: «[...] utque iisdem opportunitas

⁵⁷ È una viva testimonianza della tenerezza e vicinanza paterna di Dio (cfr. anche FRANCESCO, lett. Ap. *Misericordia et misera*, 20 novembre 2016, n. 10).

⁵⁸ La disponibilità all'eccezione non toglie la convenienza della preparazione e dell'ordine nel ministero del confessionale (cfr. ad es. *Oratio sacerdotis antequam/postquam confessiones accipiat*, in *Preces selectae*, I. VILLAR (ed.), Adamas Verlag, Coloniae 1990, 214-216).

⁵⁹ Solo questa forma attuativa preserva la segretezza e non identificazione del penitente.

⁶⁰ Non bisogna sminuire l'utilità della contestualità con l'adorazione eucaristica, cfr. can. 937; M. MOSCONI, «*A che ora apre la chiesa?*» *Le disposizioni del can. 937*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 16 (2003) 145-163.

⁶¹ Il disbrigo di altre faccende o l'applicazione alle pratiche dell'ufficio parrocchiale ad esempio non manifesta l'importanza e l'interesse prestato per il ministero della penitenza e l'amorevole ricezione del fedele.

⁶² L'esempio dei grandi confessori costituisce la catechesi più efficace e attraente per facilitare l'accesso e la frequentazione del tribunale della misericordia divina. È rimasta proverbiale la frase con cui per strada San Gaetano Errico rivolgeva alle persone che incontrava un caldo invito a confessarsi: «Dio ti vuol bene, quando ci vedremo?» (BENEDETTO XVI, *Omelia nella canonizzazione*, 12 ottobre 2008).

praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi» (can. 986 § 1). La maternità della Chiesa spinge ad adeguarsi alla maggior convenienza e utilità dei suoi figli. Il criterio proposto sembra fissare tra l'altro una direttiva di cui tener conto in tutta l'economia sacramentale e liturgica.⁶³ La specifica disposizione probabilmente deriva pure dal desiderio di recuperare l'autonomia e distensione della celebrazione penitenziale, spesso sacrificata o compressa nell'imminenza del sacrificio eucaristico. L'esperienza indica che in molti paesi lo stato di attuazione del disposto appare abbastanza lacunoso e precario. L'indicazione dei momenti destinati al sacramento della riconciliazione è spesso assente dagli orari parrocchiali. La mancata informazione non vanifica solo la conoscenza ma anche la condivisione e partecipazione popolare. All'accentramento e unilateralità decisionale, spesso lamentati a livello di mentalità e di comportamento dai fedeli, in questo caso si aggiunge quindi la lesione di un preciso diritto e di una legittima aspettativa.⁶⁴ Il problema procedimentale evidentemente è subordinato a quello sostanziale. Decisiva è soprattutto la fissazione di un orario congruo e definito, l'ascolto e la consultazione tuttavia sono il mezzo migliore per ottenere il risultato e il coinvolgimento della comunità interessata. La ricezione delle confessioni solo su richiesta o in occasioni particolari risulta limitativo e insufficiente. L'*obligatione tenetur* riguarda tanto la garanzia dell'amministrazione del sacramento quanto la fissazione previa dei momenti adeguati. Il riferimento all'opportunità o occasione fornita non sminuisce troppo la doverosità dell'incombenza legale.⁶⁵ Il criterio di determinazione dei tempi previsti si conforma oltretutto all'agio e alle preferenze dei fedeli, non del ministro. La praticità è connessa non tanto a umori o preferenze soggettive ma a concrete esigenze (lavorative, familiari, sociali, ecc.). Le segnalazioni o preferenze manifestate restano indicazioni o suggerimenti di cui tener conto. L'adeguazione ai bisogni della comunità non toglie che la sintesi e la concreta fissazione sia demandata al responsabile della cura d'anime e tenga conto del contesto e delle altre incombenze pastorali.

Un annoso problema è legato alla *contestualità dell'offerta penitenziale con la celebrazione eucaristica*. La praticità e il funzionalismo sacramentale inducono spesso i fedeli a concentrare la richiesta della confessione nell'imminenza e durante lo svolgimento della Messa con possibile detrimento dell'attenzione e della qualità dell'ascolto e dell'accompagnamento. Il fenomeno è piuttosto generalizzato

⁶³ Anche l'orario delle Messe e l'apertura delle chiese (cfr. ad es. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 149; can. 937) dovrebbe sempre più conformarsi ai ritmi della vita moderna. Cfr. anche M. DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, 101-106.

⁶⁴ La configurazione dell'obbligo *ex* can. 986 § 1 richiederebbe un concorso consultivo del popolo di Dio interessato.

⁶⁵ La fruizione sacramentale è sempre rimessa alla decisione e spontaneità del fedele.

con opposte reazioni o atteggiamenti di fastidio e resistenza o di comprensione e accondiscendenza.⁶⁶ Il pragmatismo e la sbrigatività non pare sicuramente la soluzione ideale per la fruttuosità del segno sacramentale, l'inconveniente tuttavia richiede una paziente e laboriosa opera di spiegazione e catechesi.⁶⁷ Alla radice dell'impellente petizione può esserci sia una ragione di sensibilità e formazione della coscienza (da tutelare e orientare) sia un motivo di superficialità o comodità (da evitare e correggere). Pur cercando di evitare confessioni spicciole o affrettate, il servizio del confessionale in prossimità della Messa, compatibilmente con le effettive possibilità del celebrante, sembra opportuno e doveroso, anche se non dovrebbe trasformarsi nella soluzione ordinaria e abituale del ministero penitenziale. S. Giovanni Paolo II ha promosso l'apertura e la facilitazione nell'accesso al foro sacramentale, evitando chiusure e irrigidimenti concettualistici. Il m. p. *Misericordia Dei* raccomanda pure: «[...] la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e anche per venire incontro alla necessità dei fedeli durante la celebrazione delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti».⁶⁸ Il richiamo pontificio si basa su un esplicito chiarimento della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti.⁶⁹ Con realismo e buon senso, la coincidenza celebrativa è quindi consentita e consigliata a fronte delle prevalenti necessità del recupero della grazia e della pace della coscienza. La possibilità di confessare durante la Messa è connessa ovviamente alla presenza di altri sacerdoti disponibili. L'indicazione influisce comunque sulle scelte dell'organizzazione pastorale, evitando ad esempio concelebrazioni che pregiudichino la facoltà dei fedeli di confessarsi.⁷⁰ Il fermarsi a confessare testimonia d'altronde lo spirito altruistico e servente che informa il ministero.

In merito all'opportunità offerta ai penitenti, ci siamo già soffermati sull'eventualità del soccorso sacramentale domiciliare o assistenziale nei confronti degli invalidi e dei malati. La sensibilità verso la vecchiaia e la sofferenza implica che

⁶⁶ In alcuni casi l' "utilitarismo" o la compressione è considerato deteriore e sminuente per la pastorale sacramentale; in altri è incentivato come segnale promettente e stimolante alla via del bene.

⁶⁷ Accogliere con avversione o rimostranza il desiderio e l'intenzione di accedere alla confessione significa contraddire l'essenza della missione ecclesiale.

⁶⁸ Art. 2 MD; cfr. anche J.A. FUENTES, *Estructura fundamental del sacramento de la penitencia. A propósito del m. pr. de Juan Pablo II «Misericordia Dei»*, «Ius Canonicum» 43 (2003) 673-695; C. OHLY, *Das Motu Proprio Misericordia Dei, Perspektiven und Konsequenzen*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 171 (2002) 72-92; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Profili canonici del Motu Proprio Misericordia Dei*, «Ius Ecclesiae» 14 (2002) 562-571.

⁶⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia proposita*, «Notitiae» 37 (2001) 259-260.

⁷⁰ «Licere quidem patet etiam perdurantibus Missarum sollemnibus confessionem suscipere quotiescumque praevidetur fideles illud petere ministerium. Si concelebratio fit, enixe rogatur ut aliqui sacerdotes abstineant a concelebratione ita ut praesto esse possit fidelibus qui ad sacramentum Paenitentiae accedere velint» (*ibidem*, 260). Cfr. anche G. DERVILLE, *La concelebración eucarística. Del símbolo a la realidad*, Palabra, Madrid 2010, 105-110.

tali situazioni siano annoverate nell'offerta pastorale e non siano emarginate dalla vita della comunità. L'auspicabile regolarità o periodicità degli interventi avvalorano comunque l'esigenza di rispettare l'autonomia e l'iniziativa dei fedeli disagiati.⁷¹ Nel servizio del confessionale è auspicabile anche la *pluralità e diversificazione dei possibili confessori*. L'identificabilità e, se possibile, l'indicazione previa dei sacerdoti incaricati non è una mancanza di fede e visione soprannaturale ma un atto di chiarezza e responsabilità. L'attuale carenza di vicari parrocchiali e altri sacerdoti riduce notevolmente la fruibilità dei ministri, l'impegno per ampliare i possibili confessori e fornire alternative è ad ogni modo un'ulteriore manifestazione di riguardo e delicatezza.⁷² La resistenza o poca propensione del sacerdote idoneo che collabora stabilmente in una comunità a prestare questo aiuto contrasta patentemente con l'indicazione pontificia.⁷³ L'opzione e moltiplicazione istituzionale è una garanzia di scelta e selezione dei confessori.⁷⁴ L'invito di confessori esterni, specie in contesti particolarmente propizi (Quaresima, quarantore, festa patronale, ecc.), è un'occasione di richiamo e incentivo.⁷⁵ Al di là della straordinarietà, la preoccupazione ecclesiale riguarda soprattutto l'assicurazione dell'ordinarietà e abitudine della pratica penitenziale.

VI. LA RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ

In merito alla salvaguardia del ministero della riconciliazione, una *specificata responsabilità* riguarda gli *uffici capitali* delle circoscrizioni ecclesiastiche. Non è casuale che l'intervento normativo di S. Giovanni Paolo II recepisce le istanze di una parte considerevole dell'episcopato e si rivolgesse *in primis* ai Vescovi: «Con queste parole ho inteso e intendo far coraggio e, nello stesso tempo, rivolgere un forte invito ai miei confratelli Vescovi – e, attraverso di essi, a tutti i presbiteri – per

⁷¹ Nel ministero del confessionale il fedele ricerca positivamente il confessore, nel caso di visite viceversa è bene, evitando scrupoli o inquietudini eccessive, che la richiesta o il desiderio sia esplicitato dall'interessato.

⁷² L'invito, almeno saltuario, di altri confessori favorisce il distacco e la varietà, evitando eccessivi esclusivismi e protagonismi da parte del pastore abituale.

⁷³ «Inoltre, tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore» (MD 1).

⁷⁴ Cfr. can. 991; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Rome 2018, 181; M. MEDINA BALAM, *Yo te absuelvo de tus pecados... vete en paz. Normas canónicas para la celebración y recepción del sacramento de la penitencia*, Arquidiócesis de Yucatán, México 2012.

⁷⁵ I fedeli spesso sono attratti o disinibiti nei confronti di figure più spirituali o meno coinvolte nella vita della comunità.

un sollecito rilancio del sacramento della Riconciliazione, anche come esigenza di autentica carità e di vera giustizia pastorale, ricordando loro che ogni fedele, con le dovute disposizioni interiori, ha diritto a ricevere personalmente il dono sacramentale». ⁷⁶ Nell'integrazione dello *ius confessionis* rientra anche la tempestività e puntualità del soddisfacimento della richiesta. La "esigenza di vera giustizia pastorale" d'altronde non riguarda solo il rapporto di amministrazione del sacramento, concerne anche il controllo e il supporto dell'autorità preposta. Il regime penitenziale infatti soggiace alla doverosa vigilanza dell'Ordinario del luogo. ⁷⁷ La supervisione autoritativa non ha un significato correttivo e disciplinare ma incentivante e propulsivo. Il "rilancio" mira all'incremento e alla facilitazione della pratica penitenziale in spirito di dialogo e collaborazione. ⁷⁸ Le mancanze e le negligenze tuttavia richiedono fermezza e decisione nell'apprestare i rimedi opportuni.

La *responsabilità tutoria* si collega specificamente all'osservanza del disposto codiciale del can. 986 § 1: «Gli Ordinari ricordino a tutti i ministri del sacramento della Penitenza che la legge universale della Chiesa ha ribadito, in applicazione della dottrina cattolica in materia, che: [...] b) Perciò, "tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, [...]» ⁷⁹ Il m. p. *Misericordia Dei* ingiunge ai Pastori la formazione e l'ammonizione del presbiterio in ordine agli obblighi ministeriali. All'istruzione segue però l'onere dell'accertamento: «Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. In particolare, si raccomanda la presenza visibile dei confessori nei luoghi di culto durante gli orari previsti, l'adeguamento di questi orari alla situazione reale dei penitenti, e la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e anche per venire incontro alla necessità dei fedeli

⁷⁶ GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Misericordia Dei, Proemio* (5^o cpv), poco oltre lo stesso Pontefice precisa: «Nelle attuali circostanze pastorali, venendo incontro alle preoccupate richieste di numerosi Fratelli nell'Episcopato, considero conveniente richiamare alcune delle leggi canoniche vigenti circa la celebrazione di questo Sacramento, precisandone qualche aspetto per favorire in spirito di comunione con la responsabilità che è propria dell'intero Episcopato una sua migliore amministrazione» (7^o cpv).

⁷⁷ Cfr. G. TREVISAN, *La facoltà di confessare*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, 91-99.

⁷⁸ «Evidentemente la prudenza di governo consiglia di prediligere un'azione solerte e tempestiva, prima che un abuso o una deviazione di consolidino e si radichino e modi e forme adeguati, facendo precedere misure più dure e gravose da atti di esortazione e di invito. La mitezza e la pazienza però non si contrappongono affatto all'esigenza e alla fermezza» (M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013, 475).

⁷⁹ Art. 1 MD (la lett. a richiama il can. 960).

durante la celebrazione delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti». ⁸⁰ Il riscontro periodico concerne l'effettività dell'agevolazione e favore del ricorso alla Penitenza. Le *facillime facultates* riguardano la presenza visibile dei confessori, l'adeguatezza degli orari previsti e la disponibilità in prossimità e durante la Messa. L'esigibilità chiaramente si riferisce alla garanzia delle prestazioni dovute. La disponibilità richiesta si concreta nell'insistenza nella sede penitenziale e nella specifica e motivata dedizione. La disposizione si rivolge a tutti coloro che hanno un onere organizzativo e dispositivo relativo ai luoghi di culto: *in primis* i parroci e i rettori e, quindi, gli Ordinari del luogo. L'impronta sollecitatoria e di richiamo della prescrizione motiva un impegno prioritario dei diretti responsabili. La funzione degli Ordinari non è tuttavia meramente sussidiaria e cautelativa ma immediata e principale in ragione del monito e dell'accertamento. La fonte dell'incombenza legale è iscritta peraltro nella *ratio* del mandato giurisdizionale e risponde alla sua logica. ⁸¹ Le trascuratezze e omissioni che purtroppo ancora si registrano evidenziano i limiti del sistema di vigilanza e controllo. Anche la visita pastorale non ha un fine ispettivo e di sorveglianza ma dovrebbe sovvenire a riscontri o indicazioni di questo genere. Più in generale, la raccolta di dati e informazioni permette agevolmente di riscontrare almeno le lacune formali. ⁸² Fermo restando il fatto che il problema è concettuale e formativo e non risparmia i pastori a tutti i livelli, una maggior determinazione amministrativa e direttiva potrebbe contribuire a sviluppare un costume più virtuoso e rispettoso dei diritti fondamentali dei fedeli.

La responsabilità e l'attenzione tutoria in materia è richiamata pure nel *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi*. ⁸³ Il punto si sofferma prioritariamente sulla consonanza dottrinale dei confessori che è la principale preoccupazione dell'ufficio capitale. La qualità del ministro comunque presuppone sempre l'effettivo svolgimento del ministero. La sorveglianza è iscritta nel ruolo del Vescovo: «Dovrà perciò vigilare perché le norme stabilite dalla legittima autorità siano *attentamente osservate* [...]». ⁸⁴ La custodia, come rilevato, comporta la precedente regolazione e promozione. Nel sacramento della riconciliazione l'ufficio capitale ha essenzialmente un compito abilitativo e dispositivo, ⁸⁵ non può però ignorare o trascurare il livello di adempimento delle prescrizioni legali e di svol-

⁸⁰ Art. 2 MD.

⁸¹ La giurisdizione presuppone il clima di fiducia e dialogo con gli amministratori più prossimi della comunità.

⁸² La carenza o insufficienza di orari stabiliti ad esempio è un dato facilmente registrabile.

⁸³ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, n. 151.

⁸⁴ Cfr. *ibidem*, n. 146.

⁸⁵ La Penitenza non viene menzionata tra i sacramenti amministrati dal Vescovo. L'esempio e la testimonianza diretta del Pastore, anche estemporanei, come dimostra l'atteggiamento degli ultimi Pontefici, risultano comunque molto significativi e stimolanti.

gimento della pratica penitenziale. Il rischio del formalismo impositivo e della sterile enunciazione programmatica corrompe il senso della giustizia ecclesiale.

Nell'operato dell'autorità locale un contributo può venire anche dal Vicario foraneo. La cura dell'adempimento diligente dei doveri relativi alle funzioni sacre rientra nelle attribuzioni dell'arciprete.⁸⁶ Lo spiccato collegamento con la materialità liturgica può tranquillamente essere esteso all'osservanza del ministero del confessionale. Il compito essenziale del Vicario foraneo non è di delazione o ingiunzione (per quanto non escluda eventuali rilievi e segnalazioni correttive), ma di aiuto e sostegno fraterno. La frequenza delle visite permette agevolmente di avvedersi di disfunzioni e carenze, onde fornire incoraggiamenti e suggerimenti e indicare possibili rimedi operativi.

VII. LA TESTIMONIANZA DELLA MISERICORDIA DIVINA

Il forte pericolo della scarsa attuazione del disposto del can. 986 § 1 e di una sorta di desuetudine della comunicazione pubblica degli orari di confessione evidenzia che la supposta “crisi della penitenza” è, forse, piuttosto una “crisi della fede” e del costume clericale.⁸⁷ Anche lo scarso riscontro al m. p. *Misericordia Dei*, almeno per quanto attiene alla questione trattata, ingenera pena e preoccupazione. Al pressante appello degli ultimi Pontefici a fruire della misericordia divina e a sperimentare la gioia del perdono non sembra corrisposto un atteggiamento sacerdotale altrettanto deciso e determinato di incentivo e stimolo alla pratica penitenziale. Alla radice della renitenza al ministero del confessionale non c'è in genere l'opposizione o la cattiva volontà ma un senso di frustrazione e insufficienza.⁸⁸ I problemi organizzativi e amministrativi e le altre incombenze ministeriali tendono a prevalere, almeno nell'ambito del clero diocesano,⁸⁹ sulla “testimonianza” della priorità del richiamo alla conversione e alla giustificazione. Il triste risultato però è un certo abbandono o trascuratezza della frequenza e periodicità della confessione nel popolo cristiano. La limitazione dell'onere ministeriale al “mancato rifiuto” e alla (talora sofferta) “soddisfazione delle specifiche richieste” non è equiparabile alla diligente presenza e fruttuosa attesa nel confessionale. Il quadro ecclesiale non può essere generalizzato, non mancano lodevoli eccezioni o

⁸⁶ Cfr. can. 555 § 1, n. 2.

⁸⁷ Cfr. pure R. SARAH, *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino*, intervista con N. Diat, Cantagalli, Siena 2019, 23-96 (*La crisi della fede; La crisi del sacerdozio*).

⁸⁸ La resistenza di molti parroci, rettori e cappellani a “legarsi inutilmente le mani” è forte. Il ministero del confessionale invece rappresenta una sfida e un investimento pastorale.

⁸⁹ Il discorso è in parte diverso nel clero regolare e nelle parrocchie affidate a religiosi.

liete sorprese. Soprattutto nelle società cristiane secolarizzate e “sclerotizzate”,⁹⁰ ad ogni modo la constatazione delle carenze indicate è abbastanza diffusa e comune.

La *spinta* di san Giovanni Paolo II era orientata, come abbiamo visto, al *ri-stabilimento della giustizia* e alla *facilitazione e semplificazione dell'accesso al foro sacramentale*.⁹¹ A distanza di vent'anni l'auspicato “rilancio” forse non c'è stato o non pare immediatamente percepibile, ci sono però segnali di ripresa e di maggior sensibilità per la correttezza celebrativa. Il senso dell'intervento pontificio, oltre a correggere abusi o deviazioni, era quello di stimolare un'integrazione o corroboramento del disposto codiciale, stimolando la generosità e liberalità dell'atteggiamento dei chierici. La fedele applicazione della prescrizione comporta quindi un *plus* del minimo legale. Più dell'aspetto dimensionale o quantitativo interessa sottolineare soprattutto la *valenza giuridica del richiamo*: l'ascolto della confessione è una questione di stretta *giustizia ministeriale*. Il fedele, alle dovute condizioni, ha un diritto a ricevere il segno sacramentale. Spostare la questione solo sul piano della benevolenza e dedizione del sacerdote rischia di falsare i termini della relazione di servizio. La ricezione della confessione non è un favore o una graziosa concessione, è un obbligo in giustizia, magari talora sofferto e oneroso. La speciale propensione e l'appoggio ecclesiale si manifestano tra l'altro nella determinazione del momento stabilito e adeguato alle esigenze dei penitenti. Molte delle attuali trascuratezze nella disciplina ecclesiastica derivano da una concezione individualistica e spontaneistica dei beni della comunione e dallo smarrimento della portata giuridica e solidale dei comportamenti dovuti.⁹² Il recupero del *contenuto razionale* e non solo impositivo della *dimensione di giustizia* della prescrizione può contribuire perciò a diffondere una prassi virtuosa ed edificante.

Al di là della scarsa preparazione giuridica del clero, il *problema di fondo è catechetico e formativo*, e riguarda sia i pastori che i fedeli. Solo la spiegazione e promozione del cammino penitenziale può portare a una reale conversione popolare e istituzionale. La perdita del senso del peccato rischia altrimenti di compromettere anche l'apprezzamento del valore della riconciliazione. Lo stile e la motivazione sacerdotale tuttavia influisce prepotentemente sull'atteggiamento e sul contegno dei *christifideles*. La disponibilità rettamente intesa non può che trasformarsi in dedizione e sollecitudine pastorale. Là dove la pastoralità qualifica

⁹⁰ I problemi sono molto diversificati tra le giovani Chiese o le zone di recente evangelizzazione e le realtà meno vivaci e attive.

⁹¹ La spinta alla vicinanza e all'accessibilità del foro giudiziario ha animato la riforma processual-matrimoniale di Papa Francesco (cfr. m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, *Proemio*), le stesse istanze potrebbero invocarsi per il foro sacramentale.

⁹² «A fronte del soggettivismo e dell'individualismo dominanti, la perdita del significato della giustizia, implica infatti un pernicioso smarrimento del valore comunitario e solidale del dover essere fissato» (DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa*, XII).

e specifica l'impegno richiesto.⁹³ La dovuta presenza garantisce almeno l'invito e l'accoglienza nei confronti dei penitenti. Evitando trionfalismi e miracolismi, non è detto che l'attesa nel confessionale sia sempre proficua e fruttuosa. Il rischio della lentezza e insufficienza della richiesta è tutt'altro che recondito. La flessibilità e un sano pragmatismo può ammettere anche riduzioni o rimodulazioni di orario. È necessario però che la decisione sia frutto di concreta e prolungata sperimentazione e non di supposizione o scetticismo del ministro preposto alla cura d'anime e, se possibile, sia giustificata e concordata nella comunità. La giustizia (ciò che è giusto), nella sua accezione perfetta, si integra con la disposizione del soggetto (il giusto) conferendo merito e significato all'azione. La beatitudine non sta nel successo ma nella compiacenza nel bene. La testimonianza della tenerezza paterna di Dio è allora ben disposta ad accettare la provocazione dell'insensibilità e dell'indurimento del cuore dell'uomo.

ABSTRACT

La supposta “crisi della penitenza” è un problema di catechesi e di vita di fede che coinvolge anche il costume e lo stile clericale. Il collegamento del ministro con la sede penitenziale (purtroppo largamente trascurato) facilita la preparazione e la discrezione e richiede attenzione e pazienza. Analizzando l'origine, il contenuto e gli sviluppi normativi (m. p. *Misericordia Dei*) del disposto del can. 986, lo studio esamina l'estensione della disponibilità richiesta per l'amministrazione della confessione, la specifica opportunità offerta ai penitenti e la responsabilità dell'autorità preposta. Il riscontro applicativo della norma evidenzia la necessità di recuperare la dimensione di giustizia della prescrizione e di incrementare soprattutto la formazione e la motivazione dei fedeli e dei pastori per diffondere una prassi virtuosa ed edificante.

The supposed “crisis of penance” is a catechetical and faith-life problem that also touches on clerical customs and modalities. The link between the minister and the confessional (which has unfortunately become largely neglected) facilitates preparation and discretion, while also requiring a certain level of attention and

⁹³ La pastoraltà non è un surrogato o un ripiego rispetto alla giustizia ma una dimensione o, piuttosto, un “valore aggiunto” della doverosità della prestazione ministeriale. In questa linea cfr. anche D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *La confesión frecuente impulsada mediante la sensibilización del ministro. Un comentario al m.p. Misericordia Dei*, «Apollinaris» 57 (2004) 275-292; J.M. DÍAZ MORENO, *El sacramento del perdón. Anotaciones canónico-pastorales*, «Revista Española de Derecho Canónico» 73 (2016) 87-106; J. HERRANZ, *Il rilancio disciplinare del sacramento*, «Commentarium pro Religiosis» 83 (2002) 130-133.

patience. Analyzing the origins, content and normative developments (m. p. *Misericordia Dei*) of the provisions of can. 986, this study examines the extent to which availability is required for the administration of the sacrament of confession, the specific opportunity offered to penitents, and the responsibility of the relevant authority. The consequences for the application of this norm highlight the need to recover the dimension of justice in this provision and to increase the formation and motivation of the faithful and their pastors, so as to foster a praxis that is virtuous and edifying.